



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Quattro Castella 01/04/2014

ORDINANZA N° 7

OGGETTO: disposizioni urgenti in materia di impianti a gpl presso mercati, fiere, sagre e attività pubbliche o aperte al pubblico comunque qualificate.

IL SINDACO

RICHIAMATA le proprie ordinanze n. 3/2013 e n. 9/2013 ad oggetto "disposizioni urgenti in materia di impianti a gpl presso mercati, fiere e sagre".

RITENUTO in un contesto di continuo mutare delle disposizioni e di contrasti interpretativi sulla materia, l'azione maggiormente indicata, in attesa di specifici provvedimenti di carattere sovra comunale che dovranno eventualmente essere recepiti in maniera permanente in appositi provvedimenti comunali, sia quella di mantenere da parte del Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza l'ordinanza contingibile ed urgente adottata, al fine di prevenire pericoli che possano minacciare seriamente l'incolumità pubblica derivanti dall'uso di impianti alimentati a gpl non preventivamente controllati e certificati;

PRESO ATTO, da nota 635/2013 in data 16/03/2013 del Comandante della Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche circa la presenza nei 3 mercati settimanali del martedì, venerdì e sabato di operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti a GPL (gas propano liquido);

DATO atto inoltre che operatori commerciali analoghi sono presenti nelle varie fiere e manifestazioni che si svolgono periodicamente sul territorio comunale

CONSIDERATO che il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e pertanto in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

VISTO l'art 54 del d.lgs. 267/2000 commi 1e 4;

INTESO pertanto confermare le disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi situazioni di potenziale pericolo legati alla presenza degli impianti alimentati a GPL in oggetto adottate con la propria ordinanza n.9 del 29/06/2013;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di confermare tale provvedimento, per un ulteriore periodo transitorio e precisamente fino al 31/12/2014, nelle more della predisposizione di appositi provvedimenti permanenti in corso di predisposizione

ORDINA

Che durante le manifestazioni, le fiere, i mercati, le sagre e attività pubbliche o aperte al pubblico comunque qualificate, siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nelle stesse.

1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita e per il riscaldamento mediante impianti radianti.
2. Le apparecchiature a gas di cui precedente punto 1 devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia.
 - c) apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine degli stands gastronomici.
 - d) Impianti per il riscaldamento di tipo radiante
3. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL (gas propano liquido) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione (UNI-CIG 7131/1999).
4. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3, deve presentare una dichiarazione, redatta e firmata da un tecnico abilitato in data non anteriore a 12 mesi, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia; a tal fine la dichiarazione potrà essere resa in conformità al modello di cui all'Allegato 1 da considerarsi parte integrante alla presente.
5. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione in corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata, i bidoni GPL dovranno essere rimossi
6. Gli apparecchi radianti utilizzati per il riscaldamento di cui al precedente punto 2) lettera d) devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata) – che sostituisce la direttiva 90/396/CEE – e devono essere installati ed utilizzati secondo le istruzioni di prodotto fornite dal fabbricante.

L'installazione è vietata negli ambienti chiusi ed è consentita in aree all'aperto o in spazi ampiamente ventilati con almeno un lato completamente privo di parete.

Le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti devono essere riportate in modo durevole e rese visibili. In ogni caso l'apparecchio deve recare la seguente avvertenza, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all'utente: **"L'uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato"**.

Per ciascun esercizio, avente le caratteristiche richiamate, possono essere utilizzate sino a 4 bombole per una capacità complessiva non maggiore a 70 kg. di GPL.

E' vietata l'installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo.

E' vietata l'installazione a distanza inferiore a 1 m. da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; la stessa distanza deve essere mantenuta dalle prese d'aria, porte e finestre presenti al livello di installazione delle bombole.

Si precisa che è vietata la copertura, anche temporanea, di aperture di ventilazione e simili.

E' vietata l'installazione a distanza minore di 2 m. da caditoie non sifonate e griglie di aerazione.

7. E' fatto divieto in tutti i casi di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas propano liquido) e di rendere le stesse accessibili al pubblico
8. Le presenti disposizioni decorrono dalla data della sottoscrizione della presente ordinanza.

Chi viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione prevista dall'art.650 codice penale ;

D I S P O N E

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- di trasmettere tempestivamente la presente ordinanza al Prefetto per la predisposizione degli strumenti ritenuti eventualmente necessari alla sua applicazione
- di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: Polizia Municipale e Carabinieri;
- di inviare copia della presente alle associazioni di categoria più rappresentative del territorio- Ascom-Confesercenti-;
- che personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco

Andrea Tagliavini

ALLEGATO 1

(da compiliarsi su carta intestata del tecnico sottoscrittore)

DICHIARAZIONE IMPIANTI GPL PER MANIFESTAZIONI, MERCATI E SAGRE

Dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione

Il sottoscritto _____ iscritto all'albo/collegio degli/dei _____ di _____ in qualità di tecnico incaricato dalla (ditta individuale / società) _____, con sede in _____, via _____, n. _____, cod. fisc. /P. IVA _____, svolgente attività di vendita / somministrazione su area pubblica di cibi e/o bevande cotti, nei mercati / posteggi isolati

DICHIARA

1. che l'attività sopra indicata utilizza gas combustibile solamente per esigenze di cottura di prodotti alimentari;

2. che la cottura dei prodotti alimentari avviene:

mediante un singolo apparecchio di cottura installato sul banco di vendita rispondente alle seguenti caratteristiche:

- gli apparecchi di cottura non presentano perdite di gas a valle del collegamento all'impianto e inoltre **risultano** marcati CE e **sono** muniti di termovalvola di sicurezza

- l'alimentazione dell'apparecchio di cottura avviene tramite un singolo bidone, dotato di idoneo regolatore di pressione, di capacità inferiore o uguale a 15 Kg;

mediante n. ____ apparecchi di cottura installati su automezzo per la gastronomia targato _____, marca _____, alimentati con impianto fisso, aventi le seguenti caratteristiche:

- gli apparecchi di cottura non presentano perdite di gas a valle del collegamento all'impianto e inoltre **risultano** marcati CE e

sono muniti di termovalvola di sicurezza

- l'alimentazione degli apparecchi di cottura avviene tramite l'utilizzo:

di un numero massimo di bidoni pari a _____, corrispondente alla quantità fissata nel documento di omologazione rilasciato dal costruttore dell'impianto;

di un recipiente in pressione, di tipo fisso, verificato e collaudato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

- l'impianto fisso installato sull'automezzo tg. _____ risulta in regola a seguito di esito positivo della prova di funzionamento e tenuta eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

mediante n. ____ apparecchi di cottura installati nella cucina provvisoria di uno stand, alimentati con impianto aventi le seguenti caratteristiche:

- gli apparecchi di cottura non presentano perdite di gas a valle del collegamento all'impianto e inoltre **risultano** marcati CE e

sono muniti di termovalvola di sicurezza

- l'alimentazione degli apparecchi di cottura avviene tramite numero massimo di bidoni pari a _____, dotati di idoneo regolatore di pressione, di capacità singola inferiore o uguale a 15 Kg;
- l'impianto è dotato di n° ____ gruppi di regolazione a norma UNI 7131/99;
- l'impianto installato nella cucina provvisoria risulta in regola a seguito di esito positivo della prova di funzionamento e tenuta eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

3. che gli apparecchi di cottura sono collegati agli impianti di alimentazione indicati al precedente punto 2, mediante:

tubo flessibile in regola con le norme vigenti in materia ed in particolare:

- fissato al portagomma con idonee fascette stringitubo;
- di lunghezza non maggiore di 1,5 metri ;
- privo di intercettazioni e/o giunzioni intermedie;
- dotato di marcatura in conformità alle norme vigenti ed in regola con la data di scadenza stampigliata sul tubo stesso;

4. che gli apparecchi di cottura e relativo impianto di alimentazione come sopra individuati, sono dotati di almeno un estintore a polvere:

- non inferiore a 6 kg;
- in regola con le revisioni periodiche;
- di capacità estinguente pari o superiore a 13 A 89 BC.

5. di avere effettuato la verifica di tenuta del gas negli apparecchi di cottura;

6. di avere opportunamente istruito il personale addetto all'impianto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare in caso di manipolazione sui collegamenti (sostituzione bidoni, chiusura valvole, ecc.).

7. la conformità dall'impianto alle norme UNI-CIG di riferimento.

8. di aver effettuato l'approvvigionamento del combustibile presso rivenditori autorizzati

(Luogo e data) (Timbro e firma del tecnico)

La presente dichiarazione ha validità:

- un anno dalla data di sottoscrizione, per i banchi vendita e gli automezzi gastronomici;
- pari alla durata della singola manifestazione per le cucine temporanee degli stands gastronomici.